

ALLEGATO C

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

PRINCIPIO GENERALE DI TRASPARENZA

L'attività amministrativa dell'Ente si informa al principio generale della trasparenza, da intendersi come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle p.a., allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini e di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Tale definizione è stata riconfermata dal D.lgs. n. 97/2016 di "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*".

Il Decreto sopra citato è pesantemente intervenuto sulla materia, introducendo in particolare il nuovo accesso civico c.d. "generalizzato", molto più ampio di quello previsto nella precedente formulazione.

A fronte di tali modifiche, l'ANAC è intervenuta approvando Linee Guida operative in materia con deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016.

Completano il quadro normativo le seguenti fonti:

- Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del 29 marzo 2017;
- Delibera n. 641 del 14 giugno 2017 Modificazione ed integrazione della Delibera n. 241 del 8 marzo 2017 "*Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016*";
- Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017, Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici;
- Determinazione n. 241 del 08 marzo 2017, Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 "*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*" s.m.i.

UNICO PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Con le modifiche apportate al D.lgs. n. 33/2013, la trasparenza diventa un tutt'uno con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Il Comune di Albaredo d'Adige intende, per comodità di lettura, dedicare un allegato specifico al PTPC per la sezione trasparenza, ritenendo con ciò pienamente soddisfatto il disposto normativo.

La presente sezione del PTPC in materia di trasparenza contiene:

- gli obiettivi strategici in materia di trasparenza definiti dagli organi politici;
- il coordinamento di tali obiettivi con quelli degli altri documenti di natura programmatica gestionale dell'Amministrazione e con il Piano della Performance;
- l'atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari a garantire l'individuazione, l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati;
- i nominativi dei soggetti responsabili e i termini della trasmissione dei dati;
- le modalità stabilite per la vigilanza e il monitoraggio sulla pubblicazione.

Nel Comune di Albaredo d'Adige il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è identificato nel Segretario Comunale.

TRASPARENZA, ACCESSO CIVICO A DATI E DOCUMENTI E REGISTRO DEGLI ACCESSI

L'Amministrazione garantisce l'attuazione della trasparenza anche attraverso l'accesso civico secondo le disposizioni degli artt. 5 e 5bis del D.lgs. n. 33/2013 che distinguono:

a) accesso civico obbligatorio (o c.d. semplice): chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web.

Titolo per esercitare l'accesso civico è quindi l'omessa pubblicazione da parte dell'Amministrazione Pubblica.

b) accesso civico generalizzato: chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis D.Lgs. n. 33/2013.

L'accesso civico generalizzato, ulteriore rispetto al precedente, si traduce in un diritto a titolarità diffusa che può essere attivato da chiunque, senza necessità di motivazione, che trova come unici limiti il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati dall'art. 5 commi 1 e 3 del D.lgs. n. 33/2013.

Le Linee Guida ANAC (Delibera n. 1309/2016) e la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 prevedono la pubblicazione del Registro degli accessi, che contenga l'elenco delle richieste pervenute, l'oggetto e la data dell'istanza, oltre al relativo esito con la data della decisione.

In considerazione della rilevanza del registro, l'Ente intende individuare un ufficio cui attribuire la competenza di gestire il registro secondo le disposizioni delle linee guida sopra richiamate.

TRASPARENZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679)

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 101/2018 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196/2003 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33/2013 si basa sulla ricostruzione del quadro normativo effettuata dall'ANAC, e di seguito riportata, quale linea guida vincolante per tutti i soggetti dell'Ente che svolgono attività di gestione della trasparenza.

L'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal D.lgs. n. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri sia costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che "*La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1*".

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, occorre che l'Ente, prima di mettere a disposizione sul proprio sito web istituzionale dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali:

-verifichi che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. n. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione;

-verifichi che, l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, avvenga nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali, occorre attenersi alle indicazioni date dal Garante per la protezione dei dati personali e, in caso di dubbio, rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nominato dall'Ente.

I SOGGETTI COINVOLTI NELLA TRASPARENZA

Responsabile della Trasparenza

Ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge n. 190/2012, il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

Nel Comune di Albaredo d'Adige tale figura è individuata nel Segretario Comunale Dr.ssa Daniela Ghedin, chiamata a svolgere i seguenti compiti:

- controllare l'attuazione di quanto programmato in materia di trasparenza e aggiornare la programmazione;
- informarsi presso gli uffici in merito all'esito delle istanze di accesso civico generalizzato;
- esprimersi in caso di riesame nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto ad una richiesta di accesso civico generalizzato;
- controllare l'adempimento da parte dell'Ente degli obblighi di pubblicazione;
- segnalare all'organo di indirizzo politico, all'O.d.V., all'ANAC ed eventualmente all'Ufficio Disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di comunicazione.

Responsabili di Area

I Responsabili d'Area del Comune di Albaredo d'Adige sono tenuti a:

- collaborare con il Responsabile della trasparenza nella programmazione;
- garantire il flusso delle informazioni coinvolgendo i dipendenti del proprio settore;
- verificare la correttezza delle pubblicazioni di propria competenza.

Organismi di controllo

Tra questi sono individuati il revisore dei conti e l'organismo di valutazione.

Quest'ultimo in particolare:

- provvede agli adempimenti di controllo così come previsti dalla normativa vigente;
- attesta con apposita relazione l'effettivo assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 150/2009;
- verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano della Trasparenza e quelli indicati nel Piano Esecutivo di Gestione;
- utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del Responsabile del Servizio e del personale assegnato ai singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

ANAC

L'art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, attribuisce all'Autorità il compito di controllare *"l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza"*.

La vigilanza in materia di trasparenza si distingue in vigilanza d'ufficio e su segnalazione.

La prima è attivata su richiesta di altri uffici dell'Autorità o in attuazione di specifiche delibere adottate dalla stessa.

La vigilanza su segnalazioni è invece attivata a seguito di istanza motivata di chiunque ne abbia interesse, ivi incluse associazioni od organizzazioni rappresentative di interessi collettivi o diffusi.

In entrambi i casi, l'ANAC, dopo avere effettivamente verificato la violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dal d.lgs. 33/2013 sul sito web istituzionale, invia all'Amministrazione le richieste di adeguamento del sito web istituzionale entro il termine di 30 giorni.

Alla scadenza del termine concesso, l'ANAC effettua un'ulteriore verifica sul sito e, nei casi di adeguamento parziale o non adeguamento, adotta, su deliberazione del Consiglio dell'Autorità, un provvedimento di ordine di pubblicazione.

A seguito di ulteriore verifica sugli esiti del provvedimento di ordine, in caso di adeguamento il procedimento si conclude con l'indicazione dell'esito nella rendicontazione periodica pubblicata sul sito istituzionale.

In caso invece di persistente inadempimento, l'ANAC provvede ad effettuare ulteriori segnalazioni all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata, ai vertici politici, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 45 comma 4 del d.lgs. 33/2013.

OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Gli organi di indirizzo politico definiscono all'interno dei sistemi di valutazione delle performance e del piano esecutivo di gestione gli obiettivi strategici in materia di trasparenza che per l'anno 2019 vengono così individuati:

- verifica ed aggiornamento costante del sito internet del Comune;
- formazione interna in merito alla compilazione della sezione Amministrazione Trasparente;
- monitoraggio dell'attuazione del programma della trasparenza;
- applicazione di soluzioni informatiche che consentano una gestione informatizzata dei flussi documentali.

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI

In relazione all'analisi della struttura organizzativa e dei dati in precedenza menzionati, vengono individuati, nell'Allegato 1 al presente documento (Albero della trasparenza) i Responsabili della pubblicazione, con precisazione del termine presumibile entro cui il documento andrà pubblicato e la frequenza del suo aggiornamento.

I Responsabili della Pubblicazione hanno pertanto l'obbligo di garantire la corretta e integrale pubblicazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, coordinandosi con il RPC per la ricognizione degli obblighi di pubblicazione.

Peraltro, nella programmazione degli interventi va comunque evidenziato che l'esiguità del personale comporta una considerevole difficoltà a sviluppare e consolidare il flusso delle informazioni da pubblicare sul web, sia per i nuovi dati che per l'attività di aggiornamento

MISURE ORGANIZZATIVE PREVISTE PER IL 2019-2021

Per il triennio 2019-2021 si prevedono le seguenti azioni:

COSA	CHI	2019	2020	2021
Completamento delle pubblicazioni obbligatorie	RPTC capi area	X	X	X
Controllo e monitoraggio pubblicazioni	RPTC capi area	X	X	X
Aggiornamento delle informazioni pubblicate secondo gli obblighi di legge	RPTC capi area	X	X	X

MONITORAGGIO E VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza verrà effettuato in primo luogo dal Responsabile della Trasparenza (Segretario Comunale) con cadenza almeno semestrale.

La stessa si occupa di redigere un prospetto annuale riepilogativo sullo stato di attuazione del programma, con indicazione di eventuali scostamenti dal piano originario.

In secondo luogo, l'Organismo di Valutazione procederà al monitoraggio e alla vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza con la compilazione della griglia richiesta ogni anno da ANAC, da pubblicare sul sito.

Va infine rilevato che il Responsabile della Trasparenza dovrà procedere a segnalare eventuali casi di inadempimento parziale all'Ufficio Procedimenti Disciplinari per l'attivazione dei procedimenti di competenza.